



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**Gennaio/5/2014 (*)
Napoli 15 Gennaio 2014**

Operativa la riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2013. L'Inps con la circolare n° 178 del 19 dicembre u.s. fornisce le proprie istruzioni operative per congruamente il beneficio che consente alle aziende edili un (piccolo) risparmio sugli oneri previdenziali.

Il Ministero del Lavoro, con il decreto del 28 agosto 2013, pubblicato lo scorso 11 novembre u.s., ha **confermato, anche per l'anno 2013, la specifica riduzione contributiva per il settore edile - ex art. 29 D.L. n° 244/1995 - determinandola nella consueta misura dell'11,50%.**

L'INPS, con la circolare n° **178 del 19 dicembre 2013**, ha fornito le proprie istruzioni operative al fine di correttamente quantificare e, successivamente, congruamente gli importi spettanti a tale titolo.

In primis, l'Istituto assicuratore, con il documento di prassi in commento, ricorda che **la riduzione si applica sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e per i soli operai occupati a tempo pieno.**

I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile e, pertanto, identificati dai **codici ISTAT** dal "45.11" al "45.45.2".

L'INPS ricorda, inoltre, che il beneficio:

- Compete per il periodo dall' 01/01/2013 al 31/12/2013;
- Non compete per i lavoratori già beneficiari di altre agevolazioni contributive (ad esempio L. 407/90, L. 223/91);

- Non trova applicazione per la parte di contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali;
- Non compete alle aziende prive del DURC "regolare";
- Non compete alle aziende che abbiano riportato condanne definitive in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Non compete alle aziende che non rispettano i CCNL.

Ai fini prettamente operativi, il nostro maggiore Istituto di previdenza precisa che, **i datori di lavoro interessati dovranno procedere con le seguenti modalità:**

- Inviare telematicamente il modulo "Rid-Edil" disponibile dal menù "Invio nuova comunicazione" della sezione "Comunicazioni on-line" del "Cassetto Previdenziale Aziendale";
- Attendere che l'INPS provveda ad attribuire il codice autorizzazione "7N";
- Indicare nel flusso Uniemens il codice causale "L206" nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi> per il conguaglio del beneficio corrente;
- Indicare nel flusso Uniemens il codice causale "L207" nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> per recuperare il beneficio relativo ai mesi pregressi dell'annualità 2013.
- Nel caso in cui la matricola aziendale sia cessata o sospesa, provvedere a ritrasmettere il flusso telematico Uniemens relativo all'ultimo mese in cui la matricola era attiva, avendo l'accortezza di indicare il codice causale di cui sopra.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA